



# COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it  
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it  
C.F. e P.I. 00135880425

Determina senza impegno di spesa

Area Sviluppo risorse umane e organizzazione

PO Gestione Risorse umane e organizzazione

**DETERMINAZIONE N° 1187 DEL 23/09/2021**

**OGGETTO:**

MODIFICA DEL BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA "B3" A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 69,44% (25 ORE) CON PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO", DI CUI N. 1 RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE, EX ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 75/2017 PRESSO L'AREA SERVIZI AL CITTADINO (SERVIZIO FRONT-OFFICE)

## IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione n. 1497 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso per la copertura di 2 (due) posti di di categoria B3 a tempo indeterminato e part time 69,44% con profilo professionale di "Collaboratore Tecnico – Amministrativo" di cui uno riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ex art. 20, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 presso l'area servizi al cittadino;

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Comune di Jesi in data 22 gennaio 2021, con possibilità di presentazione delle istanze di partecipazione in modalità telematica fino al 22 febbraio 2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 362 del 17 marzo 2021, con la quale sono stati ammessi alla procedura 216 candidati, di cui uno con diritto alla riserva del posto in caso di idoneità;

DATO ATTO che in data 1 aprile 2021 è entrato in vigore l'articolo 10 commi 1 e 2 del DL 44 / 2021, convertito in legge 76 / 2021, che ha profondamente mutato, a regime, la disciplina delle procedure concorsuali stabilendo, in sintesi che:

- non sono più possibili prove pre selettive, nemmeno con domande a risposte multiple predeterminate;
- una fase di preselezione è possibile solo se condotta in base a titoli legalmente riconosciuti e limitatamente a profili professionali ad elevata specializzazione tecnica;

- è possibile effettuare una sola prova scritta, che può consistere anche nella somministrazione ai candidati di una batteria di domande con risposte multiple predeterminate;
- per profili professionali di natura tecnica, oltre alla prova scritta o comunque insieme ad essa, è possibile prevedere lo svolgimento di una prova pratica;
- la prova orale è obbligatoria;
- la prova scritta deve necessariamente essere svolta con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali; non è più possibile l'esecuzione e la correzione della prova scritta con mezzi o strumenti non informatici o digitali (non è più consentito l'uso di carta e penna).
- Salvo l'utilizzo di mezzi informatici e digitali, la prova scritta può essere svolta sia "in presenza", convocando il candidato in un luogo organizzato, dal punto di vista logistico, dall'amministrazione procedente, oppure da remoto, attraverso l'uso di adeguati strumenti telematici, che non richiedano la presenza fisica del candidato in un luogo individuato dall'amministrazione;
- Nel caso di prova scritta in presenza, è necessario rispettare il protocollo di sicurezza approvato dal dipartimento della funzione pubblica, compreso il principio che la prova scritta non può durare più di un'ora;
- La prova orale può essere svolta anche in video conferenza, ma tale modalità non è obbligatoria, per cui è consentito convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale in presenza secondo le modalità definite dall'ente e nel rispetto del protocollo di sicurezza approvato dal dipartimento della funzione pubblica;
- I titoli, compresi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale fino al massimo di un terzo del punteggio complessivo;
- In relazione alla complessità della procedura, tenuto conto del numero delle domande, è possibile nominare sottocommissioni ed è possibile prevedere lo svolgimento delle prove in più sedi e/o in più sessioni anche non contemporanee.

DATO ATTO che lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1 del DL 105 / 2021;

DATO ATTO che l'articolo 10 comma 3 del DL 44 / 2021 disciplina una fase transitoria dettando specifiche disposizioni per i bandi di concorso pubblicati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge; in particolare la disposizione afferma che fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria, per le procedure concorsuali i cui bandi risultano già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto (1 aprile 2021), le amministrazioni sono tenuto ad utilizzare, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui all'articolo 10 comma 1, lettera b) e possono invece prevedere:

- una fase pre selettiva per mezzo della valutazione dei titoli di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c) del DL 44 / 2021, dandone tempestiva comunicazione ai

partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione;

- per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

EVIDENZIATO, quindi, che per le procedure concorsuali il cui bando di concorso è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del DL 44 / 2021 e sempre che non siano già state svolte, anche in parte, le prove originariamente previste nel bando:

- Le amministrazioni sono obbligate ad utilizzare, per lo svolgimento delle prove scritte, strumenti informatici e digitali;
- Le amministrazioni possono, ma non sono obbligate:
  - ad introdurre una preselezione per titoli nei casi in cui si tratta di selezionare un profilo ad elevata specializzazione tecnica, dovendo però, in tale ipotesi, riaprire i termini per la presentazione delle domande;
  - prevedere che la procedura concorsuale si svolga con una sola prova scritta ed eventualmente anche una prova orale, e cioè eliminare dalla procedura, attraverso la modifica del bando, l'eventuale prova pre selettiva, la seconda prova scritta e la prova orale, senza la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande.

VISTO il Regolamento sul reclutamento del personale del Comune di Jesi, approvato con DGC n. 389 del 21 settembre 2021, aggiornato per dare attuazione all'articolo 10 del DL 44 / 2021 e recepire i principi generali derivati dall'articolo 3 comma 6 della legge 56 / 2019.

EVIDENZIATO in particolare che l'articolo 26 del citato regolamento disciplinata in modo specifico la fase transitoria in relazione alle procedure concorsuali approvate con atti di determinazione prima del 1 aprile 2021, stabilendo per esse, indipendentemente dalla data di pubblicazione del bando ed in armonia con l'articolo 10 comma 1 del DL 44 / 2021, quanto segue:

- L'eliminazione dal bando della prova preselettiva
- L'effettuazione di una sola prova scritta, eliminando, conseguentemente, una delle due prove scritte previste nel bando originario;
- L'effettuazione, in ogni caso, della prova orale.

CONSIDERATO quindi necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento sul reclutamento del personale in armonia con quanto previsto dall'articolo 10 commi 1 e 3 del DL 44 / 2021, modificando il bando della procedura concorsuale di cui all'oggetto, già approvato con determinazione n. 1497 del 22 dicembre 2020;

DATO ATTO che il nuovo bando modificato è quello risultante dal documento allegato A, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO che nessuna delle modifiche apportate al bando implica, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del DL 44 / 2021, l'obbligo di riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione;

DATO ATTO, pertanto, che per ragioni di celerità della procedura non si procede alla riapertura dei predetti termini;

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta N° 32 del 30/01/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 30/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per gli esercizi 2021/2023;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 90 del 28.12.2020, che conferma il precedente decreto n. 36 del 22.05.2019 con il quale, in particolare, sono state delegate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, s.m.i. al titolare di Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Risorse Umane e Organizzazione", alcune attività dirigenziali, tra cui l'adozione degli atti che approvano o modificano i bandi di concorso pubblico funzionali alle assunzioni di personale;

#### DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di modificare il bando di concorso di cui all'atto di determinazione n. 1497 del 22 dicembre 2020 in modo conforme a quanto previsto al documento allegato A, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che nessuna delle modifiche apportate implica la necessità di riapertura dei termini in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 comma 3 del DL 44 / 2021;
- di stabilire che il bando modificato sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Jesi, nella stessa sezione in cui è stato pubblicato il bando originariamente approvato.

La presente determinazione, composta di n. 5, pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

Mengucci Giacomo

(atto sottoscritto digitalmente)

